

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito, Massera Prof. Alberto, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 21.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008)

Il signor Marco Nappi, con atto del 29.2.2008, ha proposto, per il tramite dell’avv. Maurizio Mascia, ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 21.2.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 83 in pari data, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 21.4.2008 in quanto dichiarato responsabile dell’addebito disciplinare mossogli dal Procuratore Federale con atto del 7.1.2008, concernente la contestazione di aver svolto attività, nella Stagione Sportiva 2006/2007, sia pur non ufficiale, per conto e, comunque, nell’interesse della società A.S.D. Figenpa, pur essendo tesserato per la società A.C. Internazionale di Genova, nello specifico proponendo in più occasioni ad alcuni calciatori delle leve giovanili della A.C. Internazionale di Genova di lasciare tale ultima squadra per iscriversi alla Scuola Calcio della suddetta A.S.D. Figenpa, con ciò violando l’art. 1, comma 1, e 8 C.G.S. e gli art. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico.

La riunione per la discussione di tale ricorso davanti a questa Corte è stata una prima volta fissata in data 25.3.2008, alle ore 14.30, ed essendo pervenuta alla Corte stessa in pari data via fax una certificazione medica attestante l’impedimento del ricorrente alla partecipazione, per la quale pure era stata avanzata espressa richiesta, una seconda volta in data 4.4.2008, alle ore 14.30.

Di entrambe le date è stato dato avviso mediante rituale comunicazione. La data del 4 aprile è stata inoltre fissata in considerazione della accertata disponibilità del difensore, come risultante dagli atti del presente giudizio.

In tale seconda data, prima della riunione il signor Nappi ha fatto pervenire via fax, con atto sottoscritto e autenticato dall'Avv. Mascia, dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto, accompagnandola con alcune considerazioni relative principalmente al giudizio avanti la Commissione disciplinare.

Preso atto che l'oggetto del ricorso in questione riguarda materia che rientra nella piena e libera disponibilità dell'interessato e non è ascrivibile ai procedimenti per i quali la rinuncia non ha effetto ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., la Corte non può che assumere la dichiarazione di rinuncia proveniente dal ricorrente nella sua portata dispositiva, dovendosi considerare a tale fine irrilevante, in quanto non incidente sul contenuto essenziale dell'atto stesso come rivolto a produrre l'effetto abdicativo rispetto al presente giudizio, qualsiasi argomentazione e valutazione contestualmente aggiunta dal rinunciante.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL' A.C.F. PORTO S. ELPIDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE GALLETTI LAURA SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/ATLETICO ORTONA 2004 DEL 16.3.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

Con comunicazione del 27.3.2008, la A.S.D. Calcio Femminile Porto S. Elpidio, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro l'Atletico Ortona 2004 disputata a Porto Sant'Elpidio il 16.3.2008 e per aver la calciatrice Laura Galletti profferito reiteratamente frasi ingiuriose ed offensive nei confronti del direttore di gara. E ancora: una volta espulsa, la stessa ritardava l'uscita dal terreno di gioco e perseverava nel suo comportamento ingiurioso.

Al termine della gara si posizionava di fronte lo spogliatoio della terna arbitrale rivolgendo frasi ingiuriose.

Eccepeva nel reclamo il legale rappresentante del Porto Sant'Elpidio che la calciatrice al momento dell'espulsione era di spalle al Direttore di gara e "...stava parlando con lo scrivente (Massimo Lucani, Presidente del sodalizio reclamante - *n.d.r.*)" e che, pertanto, l'arbitro la espelleva sulla mera indicazione di una giocatrice della squadra avversaria.

L'espulsa ritardava l'uscita dal terreno solo perché infatti la stessa chiedeva "sbalordita ed incredula" la motivazione della sanzione.

Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.

La decisione deve essere confermata e la sanzione risulta essere adeguata.

Effettivamente la calciatrice, durante il corso dell'attività di gara, profferiva frasi molto offensive all'arbitro che, come tali, hanno determinato l'espulsione per tre giornate.

La sanzione contestata in questa sede si rivela invece assolutamente congrua, anche in ragione del fatto che l'atleta stessa continuava a reiterare i comportamenti contestati, nonostante l'esibizione del cartellino rosso.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Porto S. Elpidio di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Esposito Dr. Luigi Antonio, Cirillo Dr. G. Paolo, De Sanctis Dr. Gabriele - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**3) RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.1.2009 AL SIG. NASTASI GREGORIO; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 AI SIGNORI CAMIGLIA SEBASTIANO E GURRISI SALVATORE; SQUALIFICA FINO AL 27.2.2010 ALLA CALCIATRICE GUERREGGIANTE MARILENA, AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO FEMMINILE ACESE/DOMINA NEAPOLIS ACERRANA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008)**

Con il presente reclamo l’A.S.D. Acese impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto (Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008) a seguito della gara Acese/Acerrana alla stessa società l’ammenda di € 1.000,00, nonché al dirigente Nastasi Gregorio l’inibizione fino al 30.1.2009, all’allenatore in seconda Camiglia Sebastiano ed all’allenatore Gurrisi Salvatore la squalifica fino al 31.1.2008, ed infine alla calciatrice Guerreggiante Marilena la squalifica fino al 27.2.2010 .

In particolare secondo il referto arbitrale il Nastasi, il Gurrisi ed il Camiglia sono stati allontanati al 25° del I Tempo per le continue proteste ed intimidazioni nei confronti dell’arbitro e dei suoi “colleghi”, e la Guerreggiante “al 47° del 2° tempo a gioco fermo dopo essere stata spinta dall’allenatore della squadra avversaria reagiva colpendolo con un pugno ed uno schiaffo al viso” (negli spogliatoi accadeva un nuovo alterco tra i predetti).

Con il presente gravame l’appellante chiede la riduzione dell’entità delle sanzioni in quanto il Nastasi sarebbe responsabile di un solo episodio, le squalifiche del Gurrisi e del Camiglia sarebbero eccessive anche in relazione alla sanzione adottata a carico del dirigente della squadra avversaria (squalifica fino al 2.4.2008) e il comportamento della Guerreggiante sarebbe una reazione al comportamento dell’allenatore della squadra avversaria.

Il reclamo va accolto in parte ritenendo equo, alla luce dei differenti rapporti causali forniti dai reclamanti e dal contesto in cui i fatti si sono svolti, ridurre le sanzioni che sono così fissate: inibizione al Nastasi fino al 30.9.2008, squalifica a Gurrisi e Camiglia fino al 31.7.2008, squalifica alla Guerreggiante fino al 31.1.2009. Resta ferma l’ammenda a carico della reclamante ai sensi dell’art. 4 C.G.S. che è stata stabilita in misura congrua rispetto all’entità dei fatti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San’Antonio (Catania) riduce:

- la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Nastasi Gregorio a tutto il 30.9.2008;
- la sanzione della squalifica inflitta ai Sigg. Camiglia Sebastiano e Gurrisi Salvatore a tutto il 31.7.2008;
- la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Guerreggiante Marilena a tutto il 31.1.2009.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### 3° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito, Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **4) RICORSO DELL’ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008)

L’A.C.F. Milan ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la punizione della perdita della gara disputata il 24.2.2008 contro la squadra del Fiammamozza dilettante femminile, con il risultato di 0-3. Tale decisione era stata assunta in relazione alla circostanza che, non essendo stata richiesta dal Milan alcuna variazione del campo di gara ed essendosi reso indisponibile per la disputa della partita il campo a suo tempo comunicato (sito in Milano, Via Caviaga, n. 4) doveva per tale ragione addebitarsi al Milan la mancata disputa della gara

A sostegno dell’impugnazione l’A.C.F. Milan deduceva una serie di motivi che possono essere così riassunti sinteticamente: a) per mero disagio il campo indicato ad inizio stagione, denominato SNAM 1, era occupato per una gara di campionato interregionale; b) le due squadre pronte a disputare l’incontro si erano spostate nel vicino campo denominato SNAM2; c) entrambi le squadre avevano presentato all’arbitro la lista delle calciatrici e l’arbitro aveva proceduto all’appello e al formale riconoscimento; d) le due squadre avevano effettuato il normale riscaldamento; e) solo a questo punto il Fiammamozza aveva eccepito la mutazione del campo di gara ed aveva rifiutato di disputare la partita.

Sosteneva, pertanto, il Milan che il rifiuto del Fiammamozza doveva ritenersi inspiegabile ed ingiustificabile considerato che il campo SNAM 1 era indisponibile per mero disagio non imputabile alla società ospitante e che, comunque, vi era la disponibilità del contiguo campo SNAM 2 sul quale le squadre si erano già trasferite per disputare la partita. Chiedeva pertanto che fosse annullata la decisione della perdita della gara e, in subordine, che la Corte adita concedesse la ripetizione della partita.

Con ordinanza istruttoria questa Corte richiedeva chiarimenti all’arbitro in ordine alla posizione del campo SNAM 2 rispetto al campo SNAM 1, in ordine alla sua idoneità alla disputa della gara ed alla sua conformità alle norme regolamentari.

L’ordinanza veniva eseguita e pervenivano a questa Corte i chiarimenti richiesti.

Il ricorso appare fondato per le ragioni e nei limiti qui di seguito indicati.

La A.C.F. Milan risulta aver stipulato ad inizio stagione un accordo con la società SNAM proprietaria dei due impianti denominati con i nn. 1 e 2. E’ pur vero che per la disputa delle gare del Campionato Femminile era stato indicato il campo n. 1 ma deve riconoscersi che la indisponibilità del campo 1 si era manifestata in relazione ad un disagio organizzativo dovuto alla fissazione nel medesimo orario di altra gara.

Ma ciò che più rileva, in questa sede, è che vi era la piena disponibilità di altro campo appartenente alla medesima struttura e posto in posizione molto vicina, come ha precisato l’arbitro in sede di chiarimenti. Il campo in questione risultava idoneo e pienamente agibile per il regolare svolgimento dell’incontro. A ciò si aggiunga che le due squadre si erano già spostate sul campo ed avevano avuto luogo gli adempimenti preliminari. Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la circostanza che le giovani atlete avevano già iniziato il riscaldamento ed erano ormai pronte ad affrontarsi. Conseguentemente, il rifiuto opposto dalla dirigenza del Fiammamozza sembrerebbe configurarsi più come un espediente per conseguire un risultato utile che come un richiamo imposto da un evidente inadempimento dell’avversario.

Circostanza, questa, che deve essere valutata anche in riferimento all'affidamento che le giovani atlete avevano ormai fatto sull'inizio della gara e che avrebbe dovuto indurre, anche in riferimento al valore della lealtà sportiva, i dirigenti del Fiammamonza a far disputare comunque la partita.

Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto dei poteri attribuiti agli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., appare giusto consentire la ripetizione della gara.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta e dispone la ripetizione della gara ex art. 17, comma 4 lett. c) C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **5) RICORSO DELL' A.C.F.D. VENEZIA 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE:**

- 1) BARCON/VENEZIA DEL 09.02.2008;**
- 2) CHIASELLIS/VENEZIA DEL 14.10.07;**
- 3) VENEZIA/BARCON DEL 20.10.2007**
- 4) VENEZIA/MESTRE DEL 27.10.2007;**
- 5) TRASAGHIS/VENEZIA DEL 3.11.2007;**
- 6) VENEZIA/PRO FARRA DEL 10.11.2007;**
- 7) G. TAVAGNACCO/VENEZIA DEL 18.11.2007**
- 8) VENEZIA/V. VENETO DEL 24.11.2007**
- 9) GORDIGE/VENEZIA DEL 01.12.2007;**
- 10) VENEZIA/BELLUNO DEL 8.12.2007**
- 11) LIBERTAS PASIANO/VENEZIA DEL 19.1.2008**
- 12) VENEZIA/G. CAMPAGNA DEL 26.1.2008**
- 13) VENEZIA/CHIASIELLIS DEL 2.2.2008,**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, su reclamo proposto dalla società G.S. Barcon relativo alla gara Barcon/Venezia 1984, disputata per il Campionato Primavera il 9.2.2008, accertava che alla predetta gara avevano preso parte per la società A.C.F.D. Venezia 1984 le calciatrici Sara Costantini, Marta Mason e Giada Malaponti prive dell'Attestato di Maturità Agonistica prescritto dall'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da esse ottenuto solo successivamente alla predetta gara come risultava dal Com. Uff. n. 28 del 14.2.2008.

Il reclamo della società Barcon, quindi, stante la posizione irregolare delle tre calciatrici nella gara in contestazione, era da accogliere e alla società A.C.F.D. Venezia 1984 doveva essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0-3.

Il Giudice Sportivo, peraltro, estendeva i suoi accertamenti ad altre gare dell'A.C.F.D. Venezia 1984 e riscontrava che le predette calciatrici avevano partecipato anche alle gare Chiasellis/Venezia 1984 del 14.10.2007, Venezia 1984/Barcon del 20.10.2007, Venezia 1984/Mestre del 27.10.2007, Trasaghis/Venezia 1984 del 3.11.2007, Venezia 1984/Pro Farra del 10.11.2007, G. Tavagnacco/Venezia 1984 del 18.11.2007, Venezia 1984/V. Veneto del 24.11.2007, Gordige/Venezia 1984 del 1.12.2007, Venezia 1984/Belluno dell'8.12.2007, Libertas Pasiano/Venezia 1984 del 19.1.2008, Venezia 1984/G. Campagna del 26.1.2008, Venezia 1984/Chiasellis del 2.2.2008.

A seguito di tali verifiche, il Giudice Sportivo, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008, ha inflitto all' A.C.F.D. Venezia 1984, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara oggetto del reclamo della società Barcon con il punteggio di 3-0, la punizione sportiva della perdita della gara con lo stesso punteggio di 3-0 per tutte le altre partite, alle quali avevano partecipato le tre calciatrici, ad eccezione della gara Venezia 1984/Chiasellis per la quale confermava il risultato acquisito sul campo che aveva visto la vittoria della società ospite con il punteggio di 5-1.

All'A.C.F.D. Venezia 1984 era irrogato anche un punto di penalizzazione per ciascuna delle predette gare e un'ammenda di €250,00.

L'A.C.F.D. Venezia 1984 propone reclamo avverso tale decisione contestandone la parte concernente la irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per tutte le partite diverse da quella del 9.2.2008, oggetto del reclamo della Società Barcon. Il reclamo è meritevole di accoglimento.

Il Giudice Sportivo, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto che nel decidere il reclamo azionato dalla società Barcon gli fosse consentito di verificare d'ufficio la regolarità di tutte le gare in precedenza disputate dall'A.C.F.D. Venezia.

L'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, peraltro, disponendo, al comma 3, che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, tiene nettamente distinti, al comma 4, i procedimenti d'ufficio da quelli dovuti ai reclami di parte e stabilisce che i primi debbano *"instaurarsi"*, cioè iniziare, *"sulla base dei documenti ufficiali"*. L'iniziativa d'ufficio, quindi, deve fondarsi sui rapporti degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché su atti ufficiali trasmessi da organi della Federazione Italiana Gioco Calcio, dalle Leghe, Divisioni e Comitati (giusta l'elencazione dei documenti ufficiali contenuta nell'art. 35, commi 3 e 3.1, del Codice di Giustizia Sportiva).

E' da escludere, pertanto, che sulla base di un reclamo di parte, il Giudice Sportivo possa prendere l'iniziativa di controllare la regolarità di altre gare di uno dei soggetti del procedimento portato al suo esame, e di estendere i suoi poteri sanzionatori oltre il caso sul quale è stato chiamato a decidere.

Il reclamo proposto dall' A.C.F.D. Venezia 1984, in conclusione, è respinto per quanto concerne la sanzione della punizione sportiva della perdita con il punteggio di 3-0 della gara Barcon/Venezia 1984, del 9.2.2008 ed è accolto per quanto riguarda tutte le altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, dovendosi ritenere che i punti di penalizzazione e l'ammenda siano stati irrogati tenendosi conto della pluralità delle violazioni addebitata alla società reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C.F.D. Venezia di Mestre (Venezia), annulla le sanzioni relative a tutte le gare ad eccezione della gara Barcon/Venezia 1984 disputata il 9.2.2008.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 20 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete